FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 245O

COMUNICATO UFFICIALE N. 246/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 64 pfi 26-27 adottato nei confronti dei Sig.ri Donato COPPOLA, S. C. (matr. 3346784) , G. P. (matr. 4566726), Domenico BAINO e della società ASD CALCIO REALE, avente ad oggetto la seguente condotta:

 Donato COPPOLA, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società A.S.D. Sport Club 85 Tramonti, in violazione:
 a) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione degli incontri MS8 – A.S.D. Calcio Reale del 23.2.2026 e SSD Agerola S.r.l. – A.S.D. Calcio Reale del 29.3.2026 valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, sottoscritto quale dirigente accompagnatore le distinte di gara consegnate all'arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Calcio Reale nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri G.P. (matr. 4566726) e S.C. (matr. 3346784), attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi;
 b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione delle gare MS8 – A.S.D. Calcio Reale del 23.2.2026 e SSD Agerola S.r.l. – A.S.D. Calcio Reale del 29.3.2026 valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Reale pur non essendo tesserato per tale società;

 S. C. (matr. 3346784) , all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Calcio Reale, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Reale, all'incontro SSD Agerola S.r.l. – A.S.D. Calcio Reale del 29.3.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

 G. P. (matr. 4566726), all'epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l'ordinamento federale ai sensi dell'art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società A.S.D. Calcio Reale, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva anche in relazione a quanto disposto dall'art. 39, comma 1, e dall'art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte, nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Reale, all'incontro MS8 – A.S.D. Calcio Reale del 23.2.2026 valevole per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell'attività sportiva;

Domenico BAINO, all'epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Reale, in violazione:
a) dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall'art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Reale omesso di provvedere al tesseramento dei calciatori sig.ri G.P. (matr. 4566726) e S.C. (matr. 3346784) nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Calcio Reale alle seguenti gare, valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali: il calciatore sig. G.P. (matr. 4566726) alla gara MS8 – A.S.D. Calcio Reale del 23.2.2026 ed il calciatore sig. S.C. (matr. 3346784) alla gara SSD Agerola S.r.l. – A.S.D. Calcio Reale del 29.3.2026; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l'idoneità alla stessa;
b) dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall'art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Reale, omesso di provvedere al regolare tesseramento del sig. Donato Coppola nonché per avere consentito e comunque non impedito di svolgere allo stesso, il ruolo ed i compiti di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Calcio Reale in occasione quantomeno delle gare MS8 – A.S.D. Calcio Reale del 23.2.2026 e SSD Agerola S.r.l. – A.S.D. Calcio Reale del 29.3.2026 valevoli per il campionato Giovanissimi Under 15 Provinciali;

ASD CALCIO REALE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserato il sig. Domenico Baino ed al cui interno e nel cui interesse i sigg.ri Donato Coppolla, G.P. (matr. 4566726) e S.C. (matr. 3346784) hanno posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Donato COPPOLA,
 - Sig. S. C. (matr. 3346784) ,
 - Sig. G. P. (matr. 4566726),
 - Sig. Domenico BAINO,
 - Società ASD CALCIO REALE, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Domenico Baino;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Commissario Straordinario non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di inibizione e squalifica per il Sig. Donato COPPOLA,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. S. C. (matr. 3346784) ,
 - 2 (due) giornate di squalifica per il Sig. G. P. (matr. 4566726),
 - 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Domenico BAINO,

- € 175,00 (centosettantacinque/00) di ammenda e 2 (due) punti di penalizzazione da scontare nel campionato Under 14 provinciali, s.s. 2026/2027 per la società ASD CALCIO REALE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 13 NOVEMBRE 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Giovanni Malagò